

ORDINANZA IN CASO DI NEVICATE O GELO

Il Municipio di Onsernone, richiamate le disposizioni federali (art. 37 cpv. 2 LCS, art. 20 cpv. 3 ONC), cantonali (artt. 5 e 15 LACS, artt. 45, 46 RLACS) e comunali (art. 107 LOC e 25 RALOC) così come ogni altro disposto applicabile, emana la seguente

ORDINANZA

- | | | |
|--|---------------|--|
| Rimozione della neve su suolo pubblico | Art. 1 | In caso di nevicata lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali cumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve sulla pubblica via davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito da parte dei proprietari. |
| Rimozione della neve dai sedimi privati | Art. 2 | È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammucciata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato. |
| Disposizione per gli automobilisti | Art. 3 | <p>¹ Durante le nevicata o anche in caso di precipitazione nevosa è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada. I veicoli in sosta nei posteggi pubblici devono essere spostati per permettere lo sgombero della neve rispettando le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale o della Polizia comunale. Gli addetti al servizio di sgombero della neve sono autorizzati a procedere alla rimozione forzata degli autoveicoli che creano ostacolo al servizio, a spese del proprietario della vettura e sotto sua piena responsabilità.</p> <p>² È assolutamente vietato il parcheggio di auto sprovviste di targhe sui parcheggi pubblici, piazze o strade comunali.</p> |
| Caduta di neve dai tetti | Art. 4 | I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le vie pubbliche, piazze e sentieri pubblici, di paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili. |
| Divieti | Art. 5 | Durante la stagione invernale, e in particolar modo quando non è escluso il pericolo di gelo, è vietato bagnare strade, marciapiedi o vie pubbliche o circolare con mezzi trasportanti materiale che provoca la caduta di liquidi sulle strade. È pure vietato lavare automezzi o spargere acqua, anche sulla proprietà privata, quando può provocare stillicidio sulla pubblica via. |
| Danni | Art. 6 | Eventuali danni cagionati alle proprietà private durante il servizio di sgombero neve dovranno essere segnalati entro 5 giorni lavorativi all'Ufficio Tecnico Comunale il quale provvederà a coinvolgere, per le verifiche del caso, l'appaltatore responsabile del lotto interessato. La popolazione è tenuta a verificare, prima della stagione invernale, lo stato dei manufatti confinanti con le strade soggette al passaggio dei mezzi invernali adibiti allo sgombero neve, e se del caso, a procedere con la loro messa in sicurezza. Bucalettere, recinzioni, cancelli, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti, vigneti, piantagioni, siepi, ecc.. dovranno essere protetti con modi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata. |
| Servizio ridotto | Art. 7 | In caso di situazioni di persistenti nevicata alle quali non è possibile far fronte con i mezzi a disposizione, è possibile che alcune tratte di strade possano essere soggette ad un servizio invernale limitato. |

Disposizioni servizio sgombero neve	Art. 8	L'UTC mette in atto le disposizioni particolari in materia per le singole frazioni comunali come dai piani di sgombero adottati dal Municipio. Eventuali reclami o richieste particolari da parte dei singoli privati devono essere notificati per iscritto al Municipio. Non sono accettate reclamazioni o modifiche dirette presso gli addetti della squadra esterna e l'UTC.
Contravvenzioni	Art. 9	Ogni violazione alla presente Ordinanza sarà perseguita con una multa sino a CHF 10'000.00. Restano riservate le infrazioni che soggiacciono alla legislazione cantonale in materia.
Entrata in vigore	Art. 10	La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 1° novembre 2021 o al più tardi dalla crescita in giudicato.
Rimedi giuridici	Art. 11	La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC. Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (30 giorni), secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 859 del 4 ottobre 2021.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Stephan Chiesa

La Segretaria:
Lella Mordasini



La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune, dal 20 ottobre 2021 al 18 novembre 2021.

Entrata in vigore dal 19 novembre 2021